

Legge regionale 30 maggio 1994, n.41

Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole(*)

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA FIDI AGRICOLA SPA

ARTICOLO 1

(Costituzione denominazione sede)

1. La Regione Toscana promuove, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto regionale, la costituzione di una società a prevalente partecipazione regionale, avente la denominazione di "Fidi Agricola SPA" e con capitale sociale iniziale di lire 7.000.000.000.

2. La Società è costituita, secondo le norme dell'art. 2325 e seguenti del Codice Civile, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed ha sede in Firenze.

3. Lo statuto della Società, che deve conformarsi alle disposizioni della presente legge, è approvato dal Consiglio regionale. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni per assicurare la costituzione della Società, nonché tutte le modifiche statutarie che si rendano necessarie per la gestione della Società.

ARTICOLO 2

(Partecipazione alla Società)

1. La Regione Toscana mantiene una partecipazione prevalente nella Società, conseguente alla quota azionaria di sua proprietà e alle norme dello statuto sociale che discendono dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo e negli articoli 4, 9 e 10 della presente legge.

2. La Regione Toscana sottoscrive all'atto di costituzione della Società almeno il 41% del capitale sociale. In caso di aumento del capitale sociale non può essere in alcun modo limitato o escluso il diritto di opzione della Regione Toscana. Questa esercita tale diritto nei limiti necessari per mantenere una partecipazione corrispondente almeno al 41% del capitale sociale.

3. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria della Società è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale.

4. La Fidi Toscana SPA partecipa alla costituzione della Società con una quota non superiore al 40% del capitale sociale.

5. Possono partecipare alla Società gli enti creditizi e altri soggetti di diritto pubblico e di diritto privato. I gruppi creditizi indicati dall'art. 5 della legge 30-7-1990, n. 218 non possono avere una partecipazione superiore al 30% del capitale sociale.

ARTICOLO 3 (Oggetto sociale)

1. La Società ha per oggetto sociale la concessione di garanzie sussidiarie in favore delle imprese agricole, singole o associate, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, nonché delle imprese della pesca, dell'acquacoltura e della caccia, a fronte dell'approvazione da parte degli enti creditizi, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di operazioni di credito agrario e peschereccio, a tasso ordinario o agevolato, a breve o a medio-lungo termine.

ARTICOLO 4 (Direttive ed indirizzi)

1. Il Consiglio regionale può in ogni tempo emanare apposite direttive per la Società.

2. La Giunta regionale indirizza l'attività dei rappresentanti della Regione nel quadro delle direttive impartite dal Consiglio regionale. Le direttive ed i relativi indirizzi definiscono i criteri di selezione degli interventi in relazione alle indicazioni derivanti dal Programma regionale di sviluppo nonché in funzione dei programmi obiettivo di cui alla LR 9-6-1992, n. 26. Gli amministratori nominati dalla Regione Toscana, ai sensi del successivo articolo 9, redigono la relazione di cui all'art. 3 della LR 9-4-1990, n. 40, specificando inoltre l'ammontare delle garanzie prestate nel semestre di riferimento, l'ammontare delle sofferenze registrate sui crediti garantiti e l'ammontare delle perdite rimborsate.

ARTICOLO 5 (Concessione delle garanzie)

1. Per la concessione delle garanzie la Società utilizza le disponibilità provenienti dal patrimonio, inteso come l'insieme del capitale sociale, delle riserve legali, statutarie, volontarie, delle riserve da rivalutazione per conguaglio monetario, degli utili non distribuiti, dei fondi rischi o di garanzia e dei prestiti subordinati assimilati al patrimonio dalla normativa vigente.

ARTICOLO 6 (Stipula delle convenzioni)

1. Per la concessione delle garanzie la Società stipula convenzioni con gli enti creditizi, definendo, in particolare:

- a) i criteri per determinare i tassi di interesse per i diversi tipi di operazioni, che devono essere comunque non superiori ai tassi di riferimento per le operazioni agevolate e ai migliori tassi di mercato per le operazioni ordinarie;
- b) la quota delle eventuali perdite derivanti da operazioni garantite che deve essere assunta dalla Società. Tale quota non può comunque essere superiore al 75%;
- c) il volume di credito massimo garantito, espresso in un multiplo del patrimonio non superiore a 10;
- d) le procedure, le modalità e i tempi relativi all'istruttoria delle domande effettuata dagli enti creditizi;
- e) le procedure, le modalità e i tempi relativi all'esame delle richieste di garanzia, prevedendo procedure semplificate per le operazioni di minore dimensione.

2. La Società stipula le convenzioni con tutti gli enti creditizi che accettano le condizioni richiamate al primo comma. Le convenzioni specificano per ogni ente creditizio tali condizioni, mantenendo comunque l'uniformità delle convenzioni stesse per ciascun tipo di operazione.

3. Le convenzioni devono rendere compatibili le condizioni della garanzia sussidiaria concessa dalla Società con la normativa che disciplina gli interventi del Fondo Interbancario di Garanzia, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

4. Le convenzioni possono prevedere l'esonero per gli enti creditizi dall'obbligo dell'escussione del debitore principale e degli eventuali coobbligati o la rinuncia a tale escussione, qualora sussistano documentati motivi di convenienza in rapporto agli oneri da sostenere e ai recuperi prevedibili.

ARTICOLO 7

(Oneri a carico dei soggetti richiedenti e degli enti esercenti il credito)

1. Per ogni operazione di credito garantita dalla Società i soggetti beneficiari nonché l'ente creditizio finanziatore sono tenuti a versare, al momento dell'erogazione, una somma destinata a contribuire alle spese di gestione della Società.

2. L'ammontare degli oneri di cui al precedente comma è definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Società.

3. Per i soggetti beneficiari l'ammontare è determinato entro i limiti dello 0,30% annuo del credito garantito per le operazioni a breve termine e dello 0,20% annuo sul credito in essere per ogni anno di durata dell'operazione per le operazioni a medio e

lungo termine.

4. Per i soggetti esercenti il credito l'ammontare e' determinato fino allo 0,50% una tantum del credito garantito.

ARTICOLO 8

(Rapporti tra la Fidi Agricola SPA e la Fidi Toscana SPA)

1. Al fine di garantire una gestione piu' funzionale ed economica la Fidi Agricola SPA si avvale dei servizi della Fidi Toscana SPA attraverso la stipula di una convenzione in cui sono definite le interazioni organizzative ed i relativi costi.

ARTICOLO 9

(Consiglio di Amministrazione. Delega poteri)

1. Il Consiglio di Amministrazione della Societa' e' composto di sette o nove membri, secondo quanto disposto dallo Statuto sociale.

2. Tre amministratori sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del Codice Civile e dell'articolo 59 dello Statuto regionale.

3. Nel Consiglio di Amministrazione sono rappresentati, in relazione all'ammontare delle azioni possedute, anche gli altri soci, diversi dalla Regione Toscana.

4. Il Consiglio di Amministrazione, se l'atto costitutivo e l'assemblea lo consentono, delega alcune proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, ove nominato, composto da alcuni dei suoi membri o al Direttore generale, ai sensi degli articoli 2381 e 2396 del Codice Civile.

ARTICOLO 10

(Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale della Societa' e' composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti.

2. Un sindaco effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del Codice Civile e dell'articolo 59 dello Statuto regionale.

ARTICOLO 11

(Requisiti di amministratori e sindaci)

1. Gli amministratori e i sindaci sono nominati nel rispetto dei criteri di esperienza, professionalita' e onorabilita' definiti dalla normativa vigente per gli enti creditizi.

ARTICOLO 12

(Comitato tecnico)

1. Il Comitato tecnico della Società ha il compito di esaminare le domande di garanzia sussidiaria non rientranti tra quelle di minore dimensione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera e), sulla base dell'istruttoria predisposta dall'ente creditizio, raccogliendo tutte le informazioni che ritiene opportuno acquisire.
2. Il Comitato tecnico ha altresì il compito di avanzare al Consiglio di Amministrazione della Società una proposta motivata per la concessione della garanzia sussidiaria.
3. Fanno parte del Comitato tecnico:
 - il Presidente;
 - due esperti effettivi per le imprese cooperative e tre esperti effettivi per le altre imprese agricole. Gli esperti sono designati dalle associazioni delle imprese. Le associazioni possono designare, di volta in volta, dei sostituti agli esperti effettivi, in caso di loro impedimento o assenza o per favorire una maggiore conoscenza del problema specifico;
 - un rappresentante del Dipartimento Agricoltura e foreste della Regione Toscana.
4. Tutti i membri del Comitato tecnico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica tre anni.
5. Alle sedute del Comitato tecnico partecipa il rappresentante dell'ente creditizio finanziatore.
6. Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico sono svolte da un dipendente della Società o della Fidi Toscana SPA, ai sensi della convenzione indicata al precedente articolo 8.

TITOLO II GESTIONE STRALCIO

ARTICOLO 13 (Rendicontazione e gestione stralcio)

1. Entro il termine di cui al precedente art. 1, comma 2, la Giunta regionale provvede alla rendicontazione delle obbligazioni precedentemente assunte dal Fondo regionale di garanzia di cui alle LLRR 5-9-1974, n. 59 e 1-6-1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, da cui risulti il numero delle operazioni in essere, l'ammontare delle garanzie concesse e le scadenze delle singole obbligazioni. Il rendiconto indica altresì le disponibilità esistenti e i crediti garantiti in essere, con specifica indicazione dei crediti in sofferenza suddivisi per quota capitale, interessi, spese e accessori.

2. La Fidi Agricola SPA, in base alla rendicontazione di cui al precedente comma, definisce, su richiesta degli enti creditizi convenzionati, le successive eventuali perdite sui crediti garantiti dal Fondo regionale di garanzia di cui alle LLRR 59/74 e 33/77 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmettendo alla Giunta regionale la propria istruttoria con la relativa proposta di definizione.

3. Gli enti creditizi convenzionati trasmettono alla Giunta regionale, per il tramite della Fidi Agricola SPA, le istanze di rimborso delle perdite nonché ogni altra comunicazione inerente le operazioni garantite.

4. La Giunta regionale, salvo espresso diverso orientamento da esprimersi alla Fidi Agricola SPA entro quindici giorni dal ricevimento degli atti di cui al precedente comma 2, adotta il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni, autorizzando il conseguente pagamento tramite la Fidi Agricola SPA

5. La Fidi Agricola SPA propone alla Giunta regionale la stipulazione di transazioni ove non sia conveniente avviare o proseguire il recupero coattivo del credito.

6. La Fidi Agricola SPA può altresì proporre alla Giunta regionale di esonerare gli enti creditizi dall'obbligo dell'escussione del debitore principale e degli eventuali coobbligati o rinunciare a tale escussione, nei casi in cui la Regione Toscana si surroghi nell'escussione all'ente creditizio e qualora sussistano documentati motivi di convenienza in rapporto agli oneri da sostenere e ai recuperi prevedibili.

7. La Giunta regionale annualmente trasmette al Consiglio regionale una relazione sulla rendicontazione delle operazioni effettuate concernenti la gestione stralcio.

ARTICOLO 14

(Contributi in conto esercizio)

1. A titolo di rimborso spese per la gestione stralcio, la Regione Toscana corrisponde annualmente alla Fidi Agricola SPA un contributo in conto esercizio pari fino allo 0,10% del capitale residuo delle operazioni di credito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente nonché un contributo in conto esercizio fino allo 0,30% del capitale residuo di ogni operazione in sofferenza definitiva.

2. I contributi in conto esercizio sono corrisposti con delibera di Giunta regionale a valere sugli appositi capitoli previsti dal bilancio regionale.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARE E FINALI

ARTICOLO 15
(Partecipazione della Regione Toscana alla Fidi Agricola SPA)

1. La partecipazione della Regione Toscana al capitale della Fidi Agricola SPA e' definita in sede di costituzione in L. 2.870.000.000.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con la seguente variazione di bilancio del corrente esercizio, disposta, per analogo importo in competenza e cassa:

Spese in diminuzione:

Cap 50060
Fondo globale finanziamento spese ulteriori
programmi di sviluppo (spese investimento)
L. 2.870.000.000

Spesa di nuova istituzione:

Cap. 02190
Partecipazione della Regione Toscana al
capitale sociale della Fidi Agricola SPA (LR
n. 41 del 30-5-1994) L. 2.870.000.000

ARTICOLO 16
(Partecipazione della Fidi Toscana SPA alla Fidi Agricola SPA)

1. Ai fini della partecipazione al capitale sociale della Fidi Agricola SPA, di cui al comma 4 del precedente articolo 2, la Fidi Toscana SPA utilizza le disponibilita' provenienti dalla sottoscrizione di apposito aumento di capitale sociale.

2. La Giunta regionale, dopo che gli organi sociali della Fidi Toscana SPA hanno deliberato in relazione all'aumento del capitale sociale, e' autorizzata a sottoscrivere n. 980 azioni della Fidi Toscana SPA del valore nominale di L. 100.000 ciascuna, per un importo pari al 35% dell'aumento di capitale sociale deliberato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con la seguente variazione di bilancio da disporsi per analogo importo sullo stato di previsione della competenza e della cassa:

Spese in diminuzione:

Cap. 50060
Fondo globale - finanziamento ulteriori
programmi di sviluppo (spese investimento) L. 980.000.000

Spese di nuova istituzione:

Cap. 02140

Partecipazione della Regione Toscana al
capitale sociale della Fidi Toscana SPA (LR n.
41 del 30-5-1994) L. 980.000.000

ARTICOLO 17

(Finanziamento gestione stralcio)

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione stralcio di cui al precedente art. 13, sono costituiti presso la Fidi Agricola SPA due appositi fondi:

- a) Fondo per la copertura delle perdite derivanti dalle garanzie sussidiarie;
- b) Fondo per la copertura delle perdite derivanti dalle garanzie fidejussorie.

2. I fondi di cui al precedente comma sono alimentati mediante trasferimento alla Società delle disponibilità esistenti nei fondi di cui alle LLRR 5-9-1974, n. 59 e 1-6-1977, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, determinate con le modalità indicate nel precedente art. 13.

3. Il Fondo di cui al punto B) del precedente primo comma è successivamente alimentato con legge di bilancio in base alle esigenze.

4. Gli interessi maturati sulle disponibilità dei predetti Fondi sono portati ad integrazione dei fondi medesimi al netto degli oneri fiscali.

ARTICOLO 18

(Finanziamento dei contributi)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 14, è fatto fronte annualmente con legge di bilancio a decorrere dal 1994 e fino al termine della gestione stralcio.

ARTICOLO 19

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi regionali 5-9-1974, n. 59; 1-6-1977, n. 33; 7-9-1981, n. 70; 31-3-1982, n. 27; 29-11-1982, n. 84; 26-8-1987, n. 49; 6-9-1993, n. 68 disciplinanti il fondo regionale di garanzia e il fondo per la concessione di garanzie fidejussorie in favore delle imprese agricole.

2. L'abrogazione ha effetto sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3. Permangono a carico della Regione le obbligazioni pregresse derivanti dalle leggi regionali di cui al precedente comma 1 e dalle relative convenzioni con gli enti creditizi.